



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Titolo	I	Classe	3	Fascicolo
N.	74340	Del	27/09/2016	
UOR		CC		RPA
				A.M. BUFFA

Repertorio n. 3605 / 2016

## IL RETTORE

**VISTI** gli artt. 1, comma 2 lettera c, 16 e 17 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 recanti norme in ordine all'istituzione ed al funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea;

**VISTO** l'art. 6 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990, recante norme concernenti l'attivazione di Corsi di Perfezionamento post laurea, di Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale;

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare l'art. 11 che disciplina le modalità di approvazione dei regolamenti in materia di attività didattiche e scientifiche;

**VISTO** l'art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare il comma 2 lettera b) che stabilisce che <<L'Ateneo può attivare, nei limiti delle risorse disponibili, e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: ..... b) Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.>>;

**VISTO** l'art. 37 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo che con riferimento ai Corsi di Studio dell'Ateneo stabilisce che << I Corsi di Master Universitario, le Scuole di Dottorato di ricerca e i corsi di cui all'art. 35 comma 2 sono disciplinati da apposito regolamento.>>;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Master", approvato dal Senato Accademico nella seduta del 11.06.2002 e successivamente abrogato a seguito dell'approvazione nella seduta del 04.05.2011 del "Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di primo e secondo livello";

**CONSIDERATA** la necessità di regolamentare anche l'istituzione e la gestione dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale promossi dall'Ateneo;

**VISTE** la delibera n. 12 del 27 luglio 2016 e la delibera n. 44 del 03 agosto 2016 con cui rispettivamente il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale",

## DECRETA

ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, l'emanazione del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale", di cui di seguito si riporta il testo.

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

## **ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'Università degli Studi di Palermo, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 1, comma 2 lettera c, 16 e 17 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, dall'art. 6 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990, nonché dagli art. 35 e 37 dello Statuto, promuove Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale che, pur finalizzati allo sviluppo ed alla formazione di competenze e capacità di livello superiore, non sono assimilabili ai Master Universitari.
2. I suddetti Corsi rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento, di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
3. I Corsi di Perfezionamento post laurea, di Formazione e di Aggiornamento professionale, possono essere istituiti dall'Ateneo anche in collaborazione con altre Università italiane o straniere, in base ad accordi di cooperazione universitaria, o con altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni, e le disposizioni del presente Regolamento si applicano compatibilmente con quanto previsto dalle stesse.
4. Le attività didattiche nei Corsi di Perfezionamento post laurea, di Formazione e di Aggiornamento professionale possono essere erogate anche in modalità e-learning.
5. Eventuali deroghe al presente Regolamento che dovessero rendersi necessarie saranno valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le relative competenze.

## **ART. 2 – DURATA DEI CORSI E OBBLIGHI DI FREQUENZA**

1. Le attività dei Corsi, comprensive delle eventuali verifiche finali, devono svolgersi in un arco di tempo comunque inferiore ad un anno.
2. La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, indicato nella "Proposta di attivazione" del Corso e nel bando, che non può essere inferiore al 70% del monte ore complessivo delle attività didattiche e di tirocinio, se previsto.
3. I Corsi di Perfezionamento devono erogare da un minimo di 80 ore a un massimo di 240 ore di didattica (lezioni, seminari, esercitazioni).

## **ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO**

1. L'iscrizione ai Corsi di Perfezionamento post laurea è riservata a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario di durata triennale, diploma di laurea, diploma di laurea magistrale e titoli equiparati) o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente.
2. Ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale possono accedere anche coloro che, indipendentemente dal possesso di un titolo universitario, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso.

## **ART. 4 – ATTIVITÀ E RILASCIO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

1. I Corsi oggetto del presente Regolamento possono prevedere l'attribuzione di crediti formativi universitari (fino a un massimo di 20 CFU per i Corsi di Perfezionamento e di 5 CFU per i Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale); in tal caso il progetto formativo deve comprendere un esame finale o altra forma di verifica del profitto e l'attestato indicherà anche i CFU acquisiti.
2. Le attività oggetto di riconoscimento di CFU andranno esplicitate analiticamente, con l'indicazione dei Corsi di studio interessati.



3. Le ore di didattica per credito formativo (1 CFU = 25 ore) debbono essere comprese tra sei e dodici.

#### **ART. 5 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD ALTRO CORSO DI STUDIO O CORSO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. L'iscrizione ad uno dei Corsi di cui al presente Regolamento, se non è prevista l'acquisizione di CFU, è compatibile con l'iscrizione nello stesso Anno Accademico ad altri corsi di studio (corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di Master).
2. È, altresì, possibile la contemporanea iscrizione a più di un Corso disciplinato dal presente Regolamento.

#### **ART. 6 - ATTIVAZIONE**

1. La proposta di attivazione dei Corsi di Perfezionamento post laurea, di Formazione e di Aggiornamento professionale è formulata dai Dipartimenti, su iniziativa di un Comitato Proponente, composto da almeno tre docenti/ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Palermo.
2. L'attivazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico, avviene con decreto del Rettore.
3. I Corsi che per due anni consecutivi non hanno avuto luogo per mancanza di iscritti non possono essere riproposti al 3° anno successivo.
4. La proposta di attivazione, approvata dai Consigli dei Dipartimenti proponenti, è presentata di norma entro il mese di febbraio di ogni anno e deve essere compilata secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici.

Nella proposta devono essere indicati:

- a) la denominazione del Corso;
- b) il Dipartimento proponente e le eventuali strutture concorrenti;
- c) eventuali partnership;
- d) la composizione del Consiglio del Corso;
- e) nome e qualifica del Direttore, scelto tra i docenti del Comitato Proponente;
- f) l'elenco, ancorché provvisorio, dei docenti del Corso;
- g) il centro di gestione amministrativo-contabile del Corso, che è individuato nel Dipartimento proponente e di afferenza del Direttore del Corso;
- h) la data presunta di inizio e fine corso;
- i) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso, indicando in caso di rinnovo l'attrattività della precedente edizione, nonché la domanda formativa espressa dal territorio e dal mondo del lavoro;
- j) le tematiche oggetto del Corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
- k) la durata delle attività e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse;
- l) il monte ore delle attività didattiche;
- m) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
- n) le modalità di svolgimento dei tirocini, ove previsti;
- o) l'articolazione di massima del programma formativo;
- p) qualora si preveda il rilascio di CFU, gli estremi delle delibere dei CDS e gli insegnamenti/attività specificamente riconosciuti;
- q) i titoli richiesti per l'ammissione;
- r) le modalità di selezione;
- s) gli obblighi di frequenza;
- t) la tipologia della prova finale o altre forme di verifica del profitto da specificare obbligatoriamente nel caso in cui si preveda l'acquisizione di CFU da parte degli iscritti;

- u) il numero minimo degli iscritti, comunque non inferiore a cinque, ed il loro numero massimo;
- v) l'ammontare della quota di iscrizione;
- w) il piano finanziario modulato sulla base del numero massimo e del numero minimo di iscritti.

#### **ART. 7 – GESTIONE DEI CORSI**

1. La gestione amministrativa e contabile di ciascun Corso, disciplinato dal presente Regolamento, è affidata al Dipartimento di afferenza del docente Direttore del Corso.
2. Il Dipartimento cura gli aspetti logistici e organizzativi necessari al corretto svolgimento di tutte le attività. In particolare, cura la pubblicizzazione dell'iniziativa, effettua la selezione degli studenti e allestisce gli spazi per le lezioni ed i laboratori.
3. Il Dipartimento provvede, altresì, anche alla pubblicazione del bando per l'accesso ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale ed all'acquisizione delle relative domande di ammissione e di iscrizione.
4. La gestione didattica del Corso è affidata al Direttore ed al Consiglio del Corso.

#### **ART. 8 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

1. I professori e i ricercatori dell'Università di Palermo possono svolgere attività didattica nei Corsi di cui al presente Regolamento, compatibilmente con la regolamentazione d'Ateneo e nei limiti della vigente normativa.
2. La proposta di conferimento degli incarichi di insegnamento è di competenza del Direttore del Corso su indicazione del Consiglio del Corso. L'incarico è conferito dal Direttore del Dipartimento identificato come centro di gestione amministrativo-contabile del Corso.
3. I professori e ricercatori dell'Università di Palermo sono incaricati previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza.
4. Le spese per la retribuzione delle attività didattiche e formative devono gravare solo su fondi a disposizione della struttura didattica sede amministrativa del Corso o secondo quanto stabilito dalle convenzioni con enti esterni.

#### **ART. 9 - ORGANI DEL CORSO**

1. Sono Organi dei Corsi di cui al presente Regolamento: il Direttore del Corso ed il Consiglio del Corso.
2. Il Direttore del Corso è un professore di ruolo o un ricercatore dell'Università di Palermo, con riconosciute competenze (scientifico-didattiche) nell'area di pertinenza del Corso proposto, ed è individuato all'atto della proposta istitutiva tra i componenti del Comitato Proponente.  
Il Direttore è responsabile della didattica e dell'organizzazione complessiva del Corso. Coordina i lavori del Consiglio del Corso e provvede all'esecuzione di quanto deliberato. Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo e con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni.
3. Il Consiglio del Corso può essere composto, oltre che dai docenti del Comitato Proponente, da professori e ricercatori universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da figure del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo. Una diversa composizione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può aversi in caso di Corso istituito in convenzione con altri enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri.  
Il Consiglio del Corso, inoltre, definisce i requisiti per l'ammissione, le equivalenze dei titoli conseguiti all'estero, le modalità delle prove di selezione e gestisce il Corso nei suoi aspetti operativi.



## **ART. 10 - BANDO DI AMMISSIONE**

1. L'ammissione ai Corsi di Perfezionamento post laurea, di Formazione e di Aggiornamento professionale è per titoli e/o esami.
2. Il bando per l'ammissione ai Corsi di Perfezionamento post laurea è emanato con Decreto del Rettore; il bando per l'ammissione ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale è emanato con decreto del Direttore del Dipartimento, sede amministrativa del Corso.  
Il bando va affisso all'Albo Ufficiale dell'Università e diffuso attraverso il sito web dell'Ateneo e delle strutture interessate e con altre modalità individuabili dal Direttore del Corso.  
Il bando deve indicare:
  - a) la denominazione e la durata del Corso;
  - b) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti;
  - c) la sede o le sedi del Corso;
  - d) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso;
  - e) l'articolazione del programma formativo;
  - f) il numero dei CFU complessivi riconosciuti, se previsti, con l'indicazione del CDS e dei relativi insegnamenti corrispondenti;
  - g) il numero massimo di studenti ammissibili ed il numero minimo degli iscritti senza i quali il Corso non verrebbe attivato;
  - h) i requisiti di ammissione dei candidati;
  - i) le modalità di svolgimento della selezione per l'ammissione al Corso;
  - j) i titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;
  - k) il calendario delle eventuali prove e quello della pubblicazione delle graduatorie;
  - l) l'importo delle tasse e dei contributi (contributo di partecipazione alla selezione, contributo di iscrizione) e gli adempimenti per l'iscrizione;
  - m) il numero e l'importo di eventuali borse di studio ed i criteri per l'assegnazione.
3. Il bando può prevedere che siano ammessi al Corso senza avere sostenuto esami i candidati in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione, quando il numero degli stessi sia inferiore o pari al numero dei posti disponibili, fermo restando che in questo caso la Commissione selezionatrice è tenuta comunque a stilare una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati.
4. I docenti Direttori dei Corsi possono richiedere la proroga dei termini di presentazione delle istanze da parte dei candidati una sola volta e solo nel caso in cui si sia raggiunto almeno il 70% del numero minimo di allievi previsto in fase istitutiva.

## **ART. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione preposta alla valutazione delle domande di ammissione al Corso ed alla prova di selezione è composta dal Direttore del Corso e da almeno altri due membri, professori o ricercatori, designati dal Consiglio del Corso. Tale composizione può essere modificata nel caso di Corsi istituiti in collaborazione con altri enti pubblici o privati italiani o stranieri sulla base di quanto stabilito in convenzione.

## **ART. 12 – ATTESTATO FINALE**

1. Al termine del Corso il Direttore rilascia ai partecipanti un attestato delle competenze acquisite e/o della relativa partecipazione.
2. Nel caso in cui il Corso preveda un esame o altra forma di verifica del profitto per il riconoscimento di crediti formativi, l'attestato indicherà anche i CFU eventualmente acquisiti dallo studente nelle relative attività formative.
3. La Commissione per la prova finale, se prevista, è nominata dal Direttore del Corso su proposta del Consiglio del Corso ed è composta da almeno tre membri.

### **ART. 13 - VALUTAZIONE DEL CORSO**

Per tutti i Corsi è prevista, da parte del Senato Accademico, la valutazione dei risultati complessivi e del livello qualitativo delle attività svolte che tenga conto anche dell'opinione degli studenti, nonché delle risorse impegnate. Le modalità e gli indicatori sono individuati dal Senato Accademico su proposta della Commissione "*Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione*" del Senato Accademico. Il giudizio positivo del Senato Accademico è condizione per l'eventuale nuova attivazione dei Corsi nel successivo anno accademico.

### **ART. 14 - ASPETTI FINANZIARI**

1. Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale sono garantite dai contributi versati dagli iscritti.
2. Il piano finanziario dei suddetti Corsi, allegato nella proposta istitutiva, deve prevedere una quota pari al 10% del contributo di iscrizione da destinare al Bilancio dell'Università e prevedere altresì i diritti di segreteria.
3. La gestione delle risorse per lo svolgimento del Corso è affidata al Dipartimento indicato nella proposta istitutiva. Le spese sono effettuate su proposta del Direttore del Corso. Eventuali importi non impegnati possono essere utilizzati per il funzionamento del Corso in caso di rinnovo; se non è prevista una seconda edizione le risorse residue rimangono a disposizione della struttura responsabile della gestione. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalla struttura centro di spesa.

### **ART. 15. - NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università di Palermo ed alle norme legislative in vigore.
2. Per i Corsi da attivare nell'A.A. 2016/2017 le relative "Proposte di istituzione/rinnovo" potranno essere ripresentate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, entro e non oltre il 30 novembre 2016.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Palermo, 27/09/2016

IL RETTORE  
Prof. Fabrizio Micari

